

mandato delle società armatoriali; anche le bonifiche sulle imbarcazioni dovrebbero seguire un protocollo idoneo alla loro specificità. I lavoratori del settore, poi, lamentano la mancata applicazione da parte delle Casse di previdenza per i marittimi delle disposizioni previdenziali previste dalla legge 257 del 1992, a causa dell'esclusione contenuta nell'articolo 2 della legge 277 del 1991 stessa. Sul punto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, con ordinanza n. 7 del 2000, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, atteso che, « in sostanza, è invocata, da un canto, l'estensione del suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori ritenuti esclusi dallo stesso, e, d'altro canto, così ampliata la platea dei potenziali fruitori, è prospettata l'illegittimità della censurata disposizione giacché, in assenza di parametri predeterminati, essa troverebbe applicazione « ad una serie indeterminata di destinatari ». In verità, la stessa Corte costituzionale aveva già affrontato il problema con la sentenza n. 5 del 2000, affermando che »Lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dall'accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL « , per cui si comprenderebbe l'esclusione e ne deriverebbe una necessità di ampliamento dell'operatività del predetto articolo 13. Il problema, inoltre, sebbene affrontato per la protezione dei lavori in ambito portuale dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che all'articolo 2 estende ai lavoratori in ambito portuale i benefici della legge n.626, non sembra risolto rispetto a chi è esposto all'azione dell'amianto pur non essendo addetto a specifici lavori di decontaminazione; lo stesso decreto ministeriale 31 maggio 1999 indica solo i lavori relativi alla decontaminazione da amianto come particolarmente usuranti. Rimane, pertanto, scoperta la posizione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori nel ciclo normale di produzione (navigazione) che, però, non è per niente difforme, come ha sostenuto la stessa Corte costituzionale, da quello dei lavoratori ferroviari e, pertanto, non rientra nella tutela prevista per le » mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità ».

Altro elemento emergente dall'indagine e che ritorna d'attualità, se mai tale problematica è stata abbandonata, la questione relativa alla decontaminazione delle carrozze ferroviarie dall'amianto, questione che aveva avuto risvolti giudiziari interessanti fin dall'inizio degli anni novanta e che aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema già prima del varo della legge n. 257 del 1992.

4.1.2. Sopralluogo presso la discarica di Cavriana (MN).

La discarica di II categoria tipo A è sita in località Croce Bianca di Cavriana, nota anche come ex cava Gallina, dal nome del proprie-

tario che già negli anni settanta effettuava attività di escavazione di ghiaia. La delibera n. 950 della giunta provinciale di Mantova del 23 luglio 1996 autorizza il conferimento di inerti, derubricati inerti e rifiuti speciali contenenti miscele cemento-amianto. La disponibilità attuale dell'area è affidata alla SOECO (costituita per il 70 per cento da Fertilvita e per il 30 per cento da Ecodeco) che ne è affittuaria. In periodi precedenti all'utilizzazione attuale, ossia immediatamente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e negli anni seguenti, è stato effettuato tra l'altro uno smaltimento illegale di rifiuti tossici e nocivi consistenti in morchie di verniciatura, terre di fonderia ed altre tipologie di rifiuti che hanno contaminato il sottosuolo e compromesso la falda idrica.

Vi è infatti, in fase di approvazione, un progetto di messa in sicurezza del sito, che non sembra tuttavia offrire tutte le garanzie ambientali; a giudizio della Commissione, tale messa in sicurezza dovrebbe comportare non solo l'impermeabilizzazione delle pareti laterali, attualmente esposte a dilavamento, ed il *capping* superficiale anch'esso realizzato con materiali impermeabilizzanti, ma anche la completa sigillatura del fondo della discarica, attribuendo ad una serie di pozzi, esterni alle pareti di intercettazione della falda, il compito non solo di monitoraggio dell'eventuale contaminazione residua ma anche quello di emungimento dei contaminanti stessi in caso di diffusione degli stessi in falda. La messa in sicurezza, inoltre, dovrebbe essere esclusivamente un fatto tra privati, ossia realizzata a cura dell'azienda proprietaria del sito in accordo con l'affittuario, senza che il comune sia coinvolto in qualche misura.

Proprio in considerazione dei rischi ambientali, mentre per la gestione e la messa in sicurezza del pregresso appare opportuno che il comune mantenga una neutralità istituzionale, per il definitivo ripristino dello stato dei luoghi sembra opportuno un ruolo più incisivo di controllo.

In ogni caso, il sopralluogo ha messo ancora una volta in evidenza, qualora ve ne fosse ancora la necessità, la stretta correlazione esistente tra coltivazione di cave, traffici di rifiuti, smaltimenti illeciti e non, dimostrando come, al di là dell'individuazione delle responsabilità per il passato, il futuro di una corretta gestione del poliedrico mondo dei rifiuti passi necessariamente attraverso una ricognizione della situazione delle cave e delle altre estrazioni, nonché attraverso la predisposizione di un piano integrato di riqualificazione delle cave stesse, ripristino del territorio e smaltimento dei rifiuti.

4.2. I soggetti coinvolti.

Proprio in considerazione dell'aspetto rilevante delle problematiche relative alla decontaminazione da amianto delle carrozze la Commissione ha ritenuto di svolgere audizioni dei soggetti interessati al ciclo, vale a dire dei rappresentanti delle ferrovie dello Stato e dei lavoratori del settore. I dirigenti del settore tecnico delle ferrovie dello Stato hanno, nel corso delle audizioni, tracciato complessivamente un quadro soddisfacente della situazione, quadro che si può sintetizzare

nelle considerazioni del dottor Mario Raspini, dirigente tecnico per il materiale rotabile delle ferrovie dello Stato, nel corso dell'audizione dell'1 marzo 2000, secondo il quale « nel 1996 erano circolanti 2.033 rotabili con amianto-cassa, mentre ad oggi ne sono circolanti 133; in quello stesso anno erano circolanti 3.318 rotabili decoibentati prima del 1990, a fronte degli attuali 2.538. Per quanto riguarda i rotabili con componenti in amianto, questi non erano oggetto di indagine nel 1996, per cui il dato non è disponibile a quel momento; dalla campagna del 1997 ad oggi abbiamo introdotto 2.432 rotabili con componenti amianto, mentre attualmente ne esistono solo 2.017 ». In ogni caso, sostiene il rappresentante delle ferrovie dello Stato, « quando si parla di componenti ci si riferisce sostanzialmente ad un bassissimo rischio, anzi a rischio zero, trattandosi di manufatti in amianto che liberano fibre soltanto se lavorati ».

Sulla politica generale dell'azienda, poi, si accertava, nel corso della medesima audizione e in base alla documentazione fornita alla Commissione, che « per quanto concerne i rotabili con componenti, quando trattasi di semplice sostituzione del particolare contenente amianto con materiali alternativi, sia in matrice compatta sia friabile, l'attività di bonifica è realizzata negli impianti di manutenzione corrente (circa 75 impianti su tutta la rete), mentre quando la sostituzione del particolare richiede tempi di sosta del rotabile elevati o necessita di attrezzature, strutture ed impianti complessi e dedicati l'attività di bonifica è svolta presso le officine di grande riparazione FS o dall'industria privata ».

Sempre secondo quanto affermato dal rappresentante dell'azienda, « ogni attività di bonifica, ovunque essa sia realizzata, avviene in ossequio alle normative di legge sulla tutela della salute dell'ambiente e del personale, in particolare attraverso la redazione e la successiva approvazione e controllo dei piani di lavoro da parte delle competenti autorità territoriali. Per quanto riguarda il piano degli interventi manutentivi e lo stato di attuazione delle bonifiche, le ferrovie dello Stato hanno espressamente vietato ai costruttori l'uso dell'amianto come isolante termo-acustico ed avviato la bonifica dei rotabili coibentati con amianto fin dal 1980. In questo contesto è stato avviato un piano di decoibentazione dei mezzi ferroviari mediante l'attrezzamento delle officine FS e l'apporto dell'industria privata ». Analoga alla posizione espressa dalle ferrovie dello Stato è quella dei rappresentanti delle compagnie marittime (16).

Anche per quanto riguarda la situazione alla data dell'audizione, i predetti rappresentanti delle ferrovie dello Stato hanno assicurato il rispetto integrale delle prescrizioni sia per quanto riguarda l'aspetto infortunistica sul lavoro che quello ambientale; in particolare hanno affermato che « nell'ambito di una collaborazione tra ferrovie dello Stato ed Enea per lo sviluppo e la qualificazione di sistemi di bonifica da amianto, attuato con la fattiva partecipazione dell'Ispesl e dell'Istituto superiore di sanità, sono state sviluppate e qualificate le procedure standard di decoibentazione per la licenziabilità e la messa in esercizio

(16) V. audizione del 16 ottobre 2000 a Napoli.

o per la demolizione del materiale rotabile. Tali procedure sono state prese a riferimento nella stesura delle norme e metodiche tecniche per la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui rotabili ferroviari di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1995. In base all'esigenza di attuare un programma di bonifica del materiale rotabile, in particolare di quello accantonato, con la collaborazione di Enea e di qualificati esperti esterni, sono state definite procedure negoziali e contrattuali per attivare in regime di massima sicurezza e trasparenza tale programma. Sono state quindi definite norme e criteri di qualificazione di imprese che, per capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa, erano in grado di prestare servizi di bonifica del materiale rotabile, comprendendo le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti. L'avvio del sistema di qualificazione, che ha la durata di 38 mesi, è stato pubblicato mediante bando sulla Guce nel 1995 e la nuova pubblicazione è del 1998. Un'apposita commissione mista, con la partecipazione dei rappresentanti di Enea e di professionisti esterni, provvede alla valutazione dei soggetti richiedenti la qualificazione, ad identificare la capacità produttiva annuale di ogni soggetto qualificato e a curare le successive procedure di negoziazione ».

In definitiva secondo i dati forniti alla Commissione « si è passati dai 4.652 rotabili del 1996, dei quali 2.671 con amianto in cassa, ai 1.315 attuali (dato aggiornato al gennaio 2000), dei quali solo 108 con amianto in cassa. Ciò ha comportato una drastica riduzione del potenziale di rischio dei siti di accantonamento, come del resto una loro consistente riduzione, passando da circa 245 del 1996 agli attuali 79 ».

4.3. I rappresentanti dei lavoratori.

A fronte della sostanziale conformità alle prescrizioni tecniche e legislative emergente dall'audizione dei rappresentati delle ferrovie dello Stato, si pone in evidenza, da parte delle associazioni ambientaliste e dei rappresentati dei lavoratori (17), sotto diversi aspetti, una costante violazione della legislazione vigente e, in sostanza, una sostanziale arretratezza ed approssimazione dei piani di decontaminazione approntati dalle ferrovie stesse. In effetti, tali organizzazioni sostengono che quasi nulla si è fatto per provvedere sia alla tutela della salute dei lavoratori, sia soprattutto al risanamento ambientale dall'inquinamento da amianto.

Sostiene, infatti, Giovanni Tiberia, responsabile per la sicurezza del coordinamento macchinisti uniti delle ferrovie dello Stato, che « è dal 1983 che abbiamo scoperto la presenza nei locomotori di amianto usato in abbondanza per la coibentazione e come componente delle parti elettriche, ma non è stata l'azienda ad avvisarci bensì un medico del servizio sanitario, che lo ha fatto a titolo, per così dire, di favore »,

(17) V. audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, dell'associazione verdi ambiente e società, del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato e del coordinamento macchinisti uniti ferrovie dello Stato.

e che « le ferrovie dello Stato non ci forniscono segnalazioni circa la situazione dei rotabili (quanti sono accantonati in attesa di smaltimento e quanti sono circolanti) e non c'è alcuna trasparenza né trasmissione di dati ai lavoratori da parte dell'azienda », così che i dati non possono essere controllati dagli interessati».

In ogni caso le predette rappresentanze in corso di audizione hanno sostenuto che « le ferrovie dello Stato non hanno avuto un comportamento trasparente in questa vicenda e vorrei segnalare in particolare due episodi significativi dell'atteggiamento e della strategia dell'azienda. Il primo episodio risale alla seconda metà degli anni ottanta quando, anche a seguito di interventi della magistratura su denuncia dei lavoratori per mancanza di prevenzione, le ferrovie decisero di avviare un programma di scoibentazione dei vagoni e delle locomotive; in quel caso invece di ricorrere a risorse interne, fu deciso di rivolgersi a ditte private e fu scelta, tra le altre, l'impresa Elsid di Avellino (18). La scoibentazione era effettuata a cielo aperto, senza alcuna protezione per i lavoratori e per la popolazione e veniva attuata secondo criteri non corretti; inoltre, le stesse ferrovie dello Stato nel 1995 ammisero che i rotabili scoibentati prima del 1990 non davano garanzie rispetto all'eliminazione dell'amianto. L'altro episodio, verificatosi nel 1994, è il sequestro di cento vagoni alla frontiera della ex Jugoslavia: le ferrovie stavano cercando di liberarsi del problema inviando questi vagoni in Albania nell'ambito di un programma di aiuti umanitari » (19).

4.4. *Gli altri grandi produttori.*

La situazione emergente per quanto riguarda le ferrovie dello Stato non si discosta di molto da quella relativa agli altri grandi produttori ed utilizzatori di amianto. Le audizioni dell'Enel, dei rappresentanti della marina mercantile e militare, sull'argomento, non hanno, invero, fatto grande chiarezza né sugli aspetti della prevenzione sanitaria per i lavoratori e per la popolazione, né sulle procedure di decontaminazione da amianto; in particolare nulla si è potuto accertare di preciso in ordine ai flussi finanziari, che a seguito dei contributi statali, si muovono a favore delle industrie e delle aziende nel campo dello smaltimento e della decontaminazione dall'amianto.

La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle procedure, pur determinate legislativamente, induce a sospetti sia in ordine all'avvenuto effettivo smaltimento sia in ordine al costo dello stesso per le casse dello Stato. D'altra parte è una costante, nelle audizioni, il rinvio

(18) Detta società era subentrata negli impianti e nei contratti con le ferrovie dello Stato già stipulati dall'imprenditore Graziano con la società Isochimica di Avellino, a seguito del fallimento della stessa società coinvolta con il suo proprietario nello scandalo delle « lenzuola d'oro ». La stessa Elsid risulta essere stata condannata per aver decoibentato in maniera irregolare (lasciando sul posto scorie di amianto fibroso) le carrozze ferroviarie già oggetto di contratto con le FS (v. doc. 688/5 trasmesso alla Commissione dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Avellino).

(19) V. audizione del 15 marzo 2000 citata.

ad inadempimenti e ritardi degli organi nazionali e regionali nell'approvazione dei piani e nell'approntamento delle procedure, come è costante il riferimento a situazioni tipiche, particolarmente rilevanti, come quella di Casale Monferrato, quella dell'area ex Eternit di Siracusa (20), quella dell'area ex Italsider di Bagnoli, nonché delle aree ex Fibronit di Broni e di Bari.

Rispetto a tali realtà la Commissione ha avuto modo di raccogliere segnalazioni nel corso delle audizioni su vicende per le quali sono in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. In particolare nessun elemento nuovo rispetto a quanto già detto nella relazione territoriale sulla Puglia (21) si è potuto acquisire in ordine alla situazione della Fibronit di Bari, ove pure sorgono sospetti di un'illecita, o, quanto meno, superficiale, gestione della fase di bonifica del territorio, atteso che da più parti si è contestata una proposta di finanziamento di riqualificazione urbana che risale al luglio 1998 e che, sostanzialmente, nella logica di riqualificare il sito tende a realizzare il vero e proprio piano di lottizzazione che l'azienda Fibronit aveva presentato nel 1994 (22), provocando, in tal modo, una rimessa in circolazione delle circa settanta tonnellate di rifiuti di amianto in fibre accumulatosi nel corso dell'intero periodo di lavorazione (1935-1985) della ditta.

Anche per l'area Fibronit di Broni la situazione non sembra essere differente da quella di Bari: il progetto di bonifica approvato e prorogato, per il completamento, al dicembre 2000, non sembra tecnicamente sufficiente ad evitare i pericoli dell'esposizione all'amianto anche in considerazione del fatto che sul territorio, come riferito nel corso dell'audizione del 6 giugno 2000 (23), si sono riscontrati episodi di mesoteliomi pleurici che hanno colpito anche la popolazione civile, cioè quella non soggetta specificamente al rischio di amianto nell'ambiente di lavoro. L'impressione che si può ricavare, anche in questo caso, è che gli organi istituzionali (compresi i rappresentanti dell'industria) tendono a dichiarare che il fenomeno di esposizione all'amianto è sotto controllo ed in fase calante, mentre le associazioni dei cittadini, dei lavoratori, e, in genere, di quelli che hanno vissuto direttamente il problema, ritengono che non sono stati approntati mezzi sufficienti di protezione.

Proprio per Broni, la Commissione ha avuto modo di verificare come in materia i tempi della giustizia, in questo caso amministrativa e di controllo sugli atti, siano tali da scoraggiare i cittadini e gli organi istituzionali dal proporre opposizioni o istanze. Sempre relativamente al territorio di Broni, desta preoccupazione l'incidente verificatosi nei

(20) Questa, già richiamata sia per lo smaltimento illecito presso la ditta Aprile, sia nella relazione territoriale sulla Sicilia (doc. XXIII n. 34), non si discosta da quelle delle altre aree geografiche in cui la società Eternit ha operato.

(21) V. doc. XXIII n. 19, relazione sulla Puglia, ... 4 e 5.3.

(22) V. relazione di Salvatore Valletta, rappresentante dell'associazione Anarres, nel resoconto stenografico dei lavori del seminario svoltosi a Bari il 7 marzo 2000; v. anche audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, nonché dell'associazione verdi ambiente e società.

(23) V. seduta del 6 giugno 2000, audizione di Andrea Astranti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni.

primi mesi del 2000, del quale ha riferito alla Commissione Andrea Astanti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni, e relativo all'immissione nell'atmosfera di una quantità di polvere di amianto da parte della ditta Italcementi. L'episodio è tanto più preoccupante perché l'emissione si è verificata nel corso dei lavori di decontaminazione dall'amianto.

Anche in merito alla situazione di Casale Monferrato la Commissione ha avuto modo di accertare ritardi preoccupanti e superficialità inquietanti. Secondo Bruno Pesce, rappresentante del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato, « il rischio, come è ben noto, non è identificabile solo negli ex siti industriali o nelle cave, ma purtroppo ha una diffusione tale da riguardare buona parte degli edifici privati e pubblici sotto varie forme ». A Casale, in particolare, sta partendo la bonifica relativa alla sponda destra del Po dove venivano scaricati i reflui della fabbrica; mentre la bonifica dell'ospedale, che è tutto coperto di eternit, dovrebbe partire tra qualche mese. In pericoloso ritardo è, poi, la bonifica dello stabilimento perché al riguardo c'è stato un notevole contenzioso in quanto il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso, respinto due volte dal TAR, della ditta vincitrice: al riguardo, secondo le associazioni ambientaliste, « c'è il rischio di reazioni clamorose da parte dei cittadini perché il contenzioso è stato una presa in giro; se poi l'impresa che ha vinto l'appalto mena il can per l'aia e fa perdere molti mesi, non ci si fida molto ».

Ancora oscura, poi, è la vicenda relativa alla bonifica dei siti industriali dismessi delle aree ex Eternit ed ex Ilva-Italsider di Bagnoli. Secondo le associazioni ambientaliste, che riportano dichiarazioni del sindaco di Napoli, nell'area vi è la presenza di 7 mila tonnellate di cemento amianto abbandonate alle intemperie e all'erosione degli agenti atmosferici nell'area dell'ex Eternit (24). Sul punto la Commissione, stante lo stato dell'indagine preliminare della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ha potuto accertare unicamente l'esistenza del procedimento che sembra destare, per altro, sospetti anche di altra natura; mentre nessun accertamento specifico risulta essere stato fatto in ordine alla presenza di cemento amianto nelle discariche della provincia di Avellino, di cui pure si era avuto notizia nel corso delle citate audizioni.

Il quadro di sostanziale divergenza tra le notizie assunte dagli organi istituzionali e quelle rese note alla Commissione dalle associazioni ambientaliste e da quelle di categoria è stato peraltro confermato dall'audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica Bettoni Brandani, la quale ha riferito i risultati della conferenza nazionale sull'amianto, tenuta nel marzo 1999, che è stata ed è un riferimento importante sia per fare il punto della situazione relativamente all'attuazione della legge n. 257, sia per le prospettive di qui a medio termine.

La conferenza, pur se indetta con ritardo rispetto ad un adempimento previsto dalla legge (entro due anni dall'entrata in vigore della stessa), rappresenta la ferma determinazione del Governo e, in par-

(24) V. audizione del 15 marzo 2000.

ticolare, della commissione nazionale sull'amianto, che l'ha ritenuta un appuntamento importante. Nell'ambito della conferenza è stato fatto il punto della situazione relativamente a vari aspetti e problemi sui quali ha, indubbiamente, inciso anche la predisposizione sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, adottato dal Ministero della sanità. « Trattandosi di salute collettiva » afferma il sottosegretario « occorrono politiche integrate, quindi non solo sanitarie, che possano dare risposte in termini di salute prima ancora che di sanità ».

Sempre secondo quanto affermato in Commissione dal sottosegretario, « nel corso della conferenza nazionale, dove sono stati resi noti i risultati di ricerche epidemiologiche, è emerso un dato non dico allarmante ma comunque degno di preoccupazione: il fenomeno della mortalità correlato all'amianto, quindi il mesotelioma pleurico, ma non solo questo, si sta diffondendo nella popolazione, e non solo nei soggetti esposti professionalmente ». In questo quadro emergono casi eclatanti come quelli del comune di Biancavilla, dove lo studio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità ha messo in evidenza un aumento della mortalità per mesotelioma pleurico nella popolazione in genere, collegato al fatto che il materiale utilizzato per la costruzione del paese contiene amianto ed alla presenza di strade non asfaltate che contengono amianto, per cui esso viene immesso nell'atmosfera.

Altro dato emergente dall'audizione è che i censimenti hanno registrato una situazione a macchia di leopardo: rispetto a regioni che hanno portato avanti un'azione importante, con azioni di educazione sanitaria e con interventi di risanamento, ve ne sono altre che non hanno ancora fatto né i censimenti né i piani di bonifica (25). È emerso altresì, che solo con la finanziaria del 1999 è stato creato un fondo complessivo di 1.130 miliardi, che comprende i risanamenti delle aree a rischio ambientale, aree critiche in cui vi è anche la situazione amianto. Nella finanziaria vi è anche una prima — ancorché insufficiente — previsione di specifici fondi finalizzati alla soluzione del problema amianto: 6 miliardi per il 2000, 8 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002.

Altro problema emerso nel corso della conferenza nazionale, di cui ha dato comunicazione alla Commissione la senatrice Bettoni, riguarda i sostituti dell'amianto, per i quali in alcuni casi si è dovuto procedere ad una deroga, molto limitata e sotto controllo, perché il materiale, se non adeguatamente sostituito, poteva comportare rischi per i lavoratori e per gli impianti stessi; a fronte di una pericolosità per tali impianti, si è scelto di mantenere le guarnizioni. Più in generale è emerso che il problema dei sostituti dell'amianto è nuovo, non ancora studiato approfonditamente sotto il profilo dell'innocuità dei materiali sostitutivi e per il quale servono ricerche e fondi che consentano di testare i vari materiali proposti come sostituti.

Il quadro complessivo tracciato nell'audizione — sebbene necessiti di ulteriori approfondimenti sia sugli impegni di spesa che sull'effettività di tali impegni e sulla loro ricaduta ai fini della soluzione del

(25) V. tabella allegata.

problema — consente comunque di affermare che rispetto alla messa al bando dell'amianto, a livello europeo (che si deve concludere nel 2005), sotto l'aspetto legislativo l'Italia è stata tra le prime nazioni ad affrontare il problema in termini corretti, mentre si è in corsa per recuperare i ritardi operativi accumulati dall'emanazione della legge ad oggi.

Tale attività è appena avviata e sta tenendo in debito conto gli errori e le negligenze accumulate nel passato, per le quali, però, non tutti gli aspetti sono stati ancora chiariti ed alcuni meritano approfondimenti perché possono recuperarsi ritardi sia tecnici scientifici che normativi contabili. Inoltre, dal Ministero della sanità sono stati stanziati fondi stanziati per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto, pari a 115 miliardi per il 2000, 125 per il 2001 e 55 per il 2002. Tali finanziamenti riguardano anche l'Ispesl per la ricerca in materia di sostituti dell'amianto (26).

5. *La legislazione vigente.*

Così come completata dagli ultimi provvedimenti del 1999, è anticipatoria, sotto certi aspetti, della definitiva messa al bando dell'amianto nell'ambito dell'Unione europea e contiene anche aspetti avanzati di tutela dei lavoratori sia dal punto di vista medico sanitario, sia dal punto di vista della riconversione degli addetti ad altri lavori; essa tuttavia manca di un adeguato controllo contabile e di una trasparente visualizzazione del flusso dei finanziamenti e, soprattutto, pecca sotto l'aspetto di un'individuazione sufficientemente motivata dei materiali sostitutivi. Sempre rispetto alla legislazione vigente si deve osservare che non sempre le regioni hanno adempito ai compiti di legislazione secondaria e, in ogni caso, molte volte l'adempimento è avvenuto con ritardo.

6. *Conclusioni.*

La Commissione ritiene che dall'indagine conoscitiva fin qui svolta sia emersa da una parte un'attenzione adeguata al problema, che finalmente è stato inquadrato sotto tutti gli aspetti siano essi sanitari preventivi o risarcitori che ambientali o di prevenzione generale della salute del cittadino, mentre dall'altra ancora necessita una pratica attuazione dei dettati normativi che non può non passare attraverso l'approfondimento di casi emblematici e di allarme sociale dai quali si deve desumere il canone operativo per il futuro.

In punto di fatto, invero, la necessità di approfondire situazioni emblematiche come quella dell'area ex Italsider di Bagnoli o quella della Fibronit di Bari o dell'amianto contenuto nei vagoni ferroviari e, in genere, gli aspetti oscuri o di contrasto emersi nel corso delle

(26) V. Ministero della sanità, commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, verbale della riunione del 1° febbraio 2000, agli atti della Commissione.

audizioni, non può che essere auspicio della Commissione stessa che, nei limiti temporali consentiti, si riserva di tracciare un quadro analitico approfondito di tali situazioni all'esito di ulteriori necessarie indagini.

Conclusivamente, la Commissione ritiene che il quadro emergente dalle audizioni svolte e dagli accertamenti espletati sia indice della necessità di un ulteriore approfondimento di alcune realtà particolari, sia di fatto che tecnico-giuridico.

In fatto sono emerse:

a) discrepanze in ordine allo smaltimento ed alla decontaminazione dell'amianto del materiale rotabile fra quanto affermato dalle ferrovie dello Stato ed altri soggetti; va anche considerato il fatto che le FS hanno gestito e continuano a gestire, nonostante la privatizzazione, denaro pubblico;

b) la decontaminazione e, in genere, la restituzione di alcune aree fortemente interessate all'inquinamento da amianto, quali la Fibronit di Bari, la Eternit di Casale Monferrato, la situazione di Broni e l'Italsider di Bagnoli, hanno avuto vicende giudiziarie e destato allarme nei cittadini.

Dal punto di vista tecnico-giuridico:

c) le procedure di controllo sulle spese per la decontaminazione dall'amianto non hanno trovato alcun riscontro in quanto i piani regionali sono stati approvati da poco tempo e non sono stati accertati i flussi economici ed i beneficiari di tali flussi;

d) rimane ancora insoluto il problema e non sufficientemente chiara la classificazione dei materiali contenenti amianto, atteso che non sembra risolta la *querelle* tra il Ministero dell'ambiente e quello della sanità in ordine alla classificazione di tale rifiuto fra i nocivi;

e) la volontà di un maggiore approfondimento dello studio dei materiali sostitutivi, manifestata nel corso della conferenza nazionale, abbisogna di concrete iniziative di finanziamento della ricerca e dello studio, anche perché le deroghe all'espulsione dell'amianto, giustificate proprio in funzione della mancanza di risultati certi in ordine alla non nocività dei materiali sostitutivi stessi, non possono protrarsi all'infinito e non sempre le esigenze industriali possono ripercuotersi così drasticamente, come nel caso dell'amianto, sulla salute dei cittadini;

f) un discorso a parte meritano i materiali sostitutivi, i quali abbisognano di una maggiore attenzione scientifica e su tale punto la Commissione auspica un impegno finanziario tale da agevolare ed incrementare la ricerca stessa;

g) ritiene, infine, la Commissione che le problematiche emerse nel corso dell'indagine e la complessità della materia, coinvolgente sia aspetti di tutela dei lavoratori, di tutela sanitaria degli stessi e dei cittadini esposti, nonché di corretta gestione dei rifiuti provenienti dalla decontaminazione e di individuazione dei materiali sostitutivi, imponga una rivisitazione dell'intero argomento, eventualmente inte-

grando le competenze della commissione nazionale amianto, previa delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, attesa la pleora di disposizioni esistenti in materia (v.allegato 2) e le palesi posizioni di disparità che possono verificarsi in concreto rispetto a lavoratori, non formalmente esposti al rischio amianto, ma che dalla presenza di questo nel luogo di lavoro possono aver contratto una delle patologie amianto-dipendenti.

h) va, infine, osservato come la scheda di accertamenti sanitari, semestrale o annuali, secondo le cadenze della legge n. 626 del 1994 vada, in concreto, adeguatamente calibrata non alle tipologie formali di lavoro, ma all'ambiente stesso in cui il lavoratore si trovi ad operare e, in tal senso, la Commissione auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero competente.

ALLEGATO 1

TABELLA DEI PIANI REGIONALI APPROVATI

Regione	Delibera di adozione del piano
ABRUZZO	Delibera di giunta n. 2573 del 10.12.1999.
BASILICATA	Delibera consiglio regionale n. 128 del 5.12.1995. Delibera di giunta regionale n. 1959 del 1999 (30 agosto).
CALABRIA	
CAMPANIA	Delibera giunta regionale marzo 1997 n. 1078 pubblicata bollettino regionale n. 19 del 14 aprile 1997.
EMILIA ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Decreto presidente giunta regionale 11 ottobre 1996, n. 0376/ pres.
LAZIO	Delibera giunta regionale n. 5892 del 10.11.1998 pubblicato bollettino regione Lazio del 10.6.1999 supplemento ordi- nario n. 4.
LIGURIA	Delibera consiglio regionale del 20.12.1996, n. 105.
LOMBARDIA	Delibera giunta regionale 22.9.1995, n. 62490 (piano prote- zione e decontaminazione). Delibera giunta regionale 22.5.1998, n. 633262 (approvazione linee guida).
MARCHE	Delibera giunta regionale n. 3496 del 30.12.1997
MOLISE	
PIEMONTE	Delibera giunta regionale del 26.7.1999, n. 7627931
PUGLIA	Delibera giunta regionale n. 4409 del 29.12.1998
SARDEGNA	Delibera giunta regionale del 20.12.1995, n. 61/81
SICILIA	Decreto presidente della regione del 27.12.1995
TOSCANA	Delibera giunta regionale dell'8.4.1997, n. 102 – bollettino regione Toscana giugno 1997 n. 51.
TRENTINO ALTO ADIGE	Delibera giunta provinciale di Trento n. 12801 del 20 no- vembre 1998. Delibera giunta provinciale Bolzano del 27.1 1997, n. 274
UMBRIA	
VALLE D'AOSTA	
VENETO	Delibera giunta regionale del 3.12.1996, n. 5455 pubblicata nel bollettino della regione Veneto n. 6 del 21.1.1997.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AMIANTO

Leggi Nazionali.

Decreto ministeriale 20 dicembre 1999 – Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000 (27).

decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999 N. 549 – Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (28).

Decreto legislativo 4 agosto 1999, N. 372 – Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (29).

Decreto legislativo 04 agosto 1999, n. 372 (Allegato III) – Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (30).

O.M. 31 maggio 1999, n. 6 – Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana (31).

Decreto ministeriale 26 maggio 1999 – Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del Decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (32).

31 marzo 1999 – Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999 (33).

Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 – Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (34).

Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (35) – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

(27) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305, S.O.

(28) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.

(29) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

(30) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

(31) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

(32) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194, S.O.

(33) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86, S.O.

(34) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48, S.O.

(35) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.

Decreto ministeriale 20 agosto 1999 (36) — Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

CIPE 6 agosto 1999 — Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (articolo 3 della L. n. 144/1999.) (Deliberazione n. 141/99) (37).

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 — Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (38).

Decreto ministeriale 31 maggio 1999 — Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196 (39).

Decreto ministeriale 19 maggio 1999 — Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti (40).

Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 — Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (41).

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 — Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (42).

Decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 — Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (43).

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 — Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (44).

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 — Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (45).

(36) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249. V. anche il comma 1 dell'articolo 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.

(37) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1999, n. 257.

(38) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.

(39) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1999, n. 161.

(40) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.

(41) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258.

(42) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.

(43) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298.

(44) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109. V., anche, Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

(45) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (46).

Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 — Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (47).

Decreto ministeriale 29 agosto 1997 (48).

Decreto ministeriale 12 febbraio 1997 — Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto (49).

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (50).

Decreto ministeriale 14 maggio 1996 (51). — Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ».

Legge 5 gennaio 1996, n. 25 (52).

Decreto ministeriale 26 ottobre 1995. — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (53).

Decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202 — Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (54).

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 — Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (55).

(46) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116. V. anche Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998, emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 agosto 1998, n. 192, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 23 ottobre 1998, n. 223, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 20 novembre 1998, n. 239, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 dicembre 1998, n. 250, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(47) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

(48) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214.

(49) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1997, n. 60.

(50) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente; Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze.

(51) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251, S.O.

(52) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1996, n. 16.

(53) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91, S.O.

(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123.

(55) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.

Legge 3 novembre 1994, n. 640 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991 (56).

Decreto ministeriale 6 settembre 1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (57).

Decreto ministeriale 5 settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (58).

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (59).

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 – Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato (60).

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993 (61).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 – Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (62).

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti (63).

Legge 4 agosto 1993, n. 271 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (64).

Decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 – Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (65).

(56) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.

(57) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

(58) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O. e ripubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.

(59) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251.

(60) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255. V. Circ. 20 giugno 1996, n. 128, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(61) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O. V. Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali.

(62) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1994, n. 69.

(63) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. V. Circ. 22 febbraio 1997, n. 41, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(64) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181.

(65) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130.